



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE OCCASIONALE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E LA D.SSA EMANUELA QUATTRONE, EX ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOEDUCAZIONE DEI DISTURBI ESTERNALIZZATI DELL'ETÀ EVOLUTIVA A FAVORE DI PAZIENTI DEL DAI-SMDP.

TRA

l'Azienda USL di Parma con sede in Parma alla Strada del Quartiere n. 2/a (cap 43125) C.F. 01874230343, di seguito "Azienda USL", nella persona del Direttore del Distretto di Parma, dr.ssa Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11/11/1956 C.F. CTTGPP56S51G947Q, che qui agisce in nome e per conto dell'Azienda USL su delega del Direttore Generale agli effetti del presente atto comiciato presso la sede del distretto medesimo

E

la d.ssa Emanuela Quattrone
nata a REGGIO CAL in data 04-02-1980
residente a PARMA in Via STRADELLO NATTINI 7
in possesso del Diploma di Laurea in PSICOLOGIA
Codice fiscale QTTANL30B44H224Y

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO)

la d.ssa Emanuela Quattrone, (di seguito "professionista") si impegna a svolgere per conto dell'Azienda USL (d'innanzi "AUSL"), attività riabilitative in favore di pazienti del DAI-SMDP mediante la conduzione di attività di psicoeducazione, nel periodo dal 01/07 2015 e fino al 31 dicembre 2015 (ultimo giorno di collaborazione).

ART. 2

(OBIETTIVI E FINALITÀ)

la professionista presterà di norma la propria attività presso i locali della RTI/P-M AVEN di San Polo di Torriole ed i servizi afferenti le UU.OO.SS di NPIA insistenti nell'ambito territoriale del Distretto di Parma

In particolare alla professionista sono assegnati i seguenti compiti:

- ridurre stati di malessere e di disabilità;

- rallentare stati involutivi cronici;
- incrementare stati di benessere (psico-fisico-sociale) e stati di abilità;
- modificare condizioni, comportamenti, situazioni relazionali cause di malessere.

La valutazione e verifica dell'attività spetta al Direttore della U.O.C. NPIA (di seguito "struttura"). L'esito positivo della verifica costituisce requisito per il pagamento del compenso previsto dal presente contratto di lavoro. A tal fine, il Responsabile della struttura attesterà l'esatto adempimento delle prestazioni da parte del professionista in proporzione agli obiettivi che allo stesso sono assegnati.

ART. 3 (IMPEGNO RICHIESTO)

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si prevede che la professionista garantisca un impegno quantificabile in 150 ore di attività da effettuarsi nel periodo indicato all'articolo 1, secondo le esigenze individuate ed indicate dal Responsabile della struttura.

ART. 4 (AUTONOMIA OPERATIVA E CODICE DI COMPORTAMENTO)

L'attività del professionista si svolge in autonomia operativa pur nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile della struttura di fini della necessaria salvaguardia di criteri di uniformità e coordinamento.

L'accertamento di comportamenti contrastanti con le indicazioni ricevute, da parte del professionista, e comunque tali da generare disservizi e non imputabili a ragioni organizzative indipendenti dalla singola operatività del professionista medesimo, darà luogo a contestazione scritta del Responsabile della struttura ed alla immediata risoluzione del presente rapporto di lavoro libero professionale.

ART. 5 (DISCIPLINA DEL CONTRATTO)

Il rapporto con la professionista si configura quale contratto libero professionale occasionale, non rappresenta ordinaria attività di istituto né tanto meno può dare luogo a intenzioni o pretese di inserimento negli organici dell'Azienda USL; non comporta altresì vincoli di subordinazione con la gerarchia organizzativa del Servizio preposto, con la sola necessità di sottostare alle indicazioni del Responsabile del progetto, per quanto richiamato al punto precedente.

Il presente rapporto, per quanto non previsto, si intende disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6 (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Per le prestazioni erogate, l'Azienda USL di Parma si impegna a corrispondere al professionista un compenso totale massimo onnicomprensivo lordo di Euro 3.019,50.

Il compenso sarà liquidato alla scadenza del contratto previa esibizione di regolare fattura o nota giustificativa da assoggettarsi alle ritenute di legge previste per l'attività libero-professionale.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico del professionista in quanto il presente rapporto ha esclusivamente carattere e contenuto libero-professionale; l'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

Per la responsabilità civile verso terzi l'Azienda USL risponderà nei limiti che sono fissati nell'apposita polizza assicurativa stipulata con la compagnia "AM Trust Europe" con validità fino a tutto il 30 giugno 2015.

ART. 7
**(APPLICAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DELL'AZIENDA USL DI PARMA")**

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, la professionista è tenuta all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 8
(REVOCA E RECESSO)

Oltre al caso previsto dall'articolo 4, comma 2, l'AUSL si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, in relazione alle proprie esigenze di servizio, con preavviso scritto di almeno 15 giorni. In tal caso nulla è comunque dovuto al professionista oltre al pagamento delle prestazioni effettuate e nulla è comunque dovuto al professionista oltre all'eventuale pagamento delle prestazioni effettuate e nulla la professionista può pretendere in quanto con la firma del presente contratto accetta esplicitamente la facoltà dell'AUSL di far cessare a propria discrezione il presente rapporto in relazione alle esigenze di servizio.

ART. 9
(TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI)

la professionista, quale incaricato del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto dovrà osservare le norme di legge nonché le disposizioni regolamentari aziendali attuative del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 (Delibera DPS).

ART. 10
(INFORMATIVA SULLA PRIVACY)

la professionista prende atto che i dati personali da egli forniti saranno trattati presso una banca automatizzata esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli Enti Pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle Autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge.

Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto.

~~Ai sensi degli art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 la professionista ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelleggibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è l'Azienda USL, nella persona del Direttore Generale; responsabile del trattamento dei dati personali di cui al presente contratto è il Direttore del Distretto di Parma.~~

ART. 11
(SPESE CONTRATTUALI)

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, della Tariffa – parte I – allegata al DM 20.08.1982 ed a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del professionista.

ART. 12
(OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ)

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma, sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.P.R. 14 marzo 2013 n. 62.

ART. 13
(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione ed in conseguenza del presente contratto, anche ai fini interpretativi dello stesso, si individua come competente il Foro di Parma.

Lato, confermato e sottoscritto.

Parma, il 19-05-2015

la professionista
d.ssa Emanuela Quattrone


Il Direttore Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 3 (impegno richiesto), 4 (autonomia operativa e codice di comportamento), 6 (trattamento economico), 8 (revoca e recesso), 9 (trattamento di dati personali), 11 (spese contrattuali) e 13 (foro competente).

Parma, il 19-05-2015

la professionista
d.ssa Emanuela Quattrone
